MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
Via Caminiti A. – **98027 ROCCALUMERA (Messina)**
Tel: 0942-744138
meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it
Codice fiscale: 97106020833

REGIONE SICILIA

I. C. ROCCALUMERA (ME)
Prot. 0008525 del 24/08/2021
11 (Uscita)

Circolare n. 325

A tutto il personale scolastico

Al Direttore S. G. A.

Oggetto: Avvio attività didattiche a.s. 2021-2022 secondo quanto stabilito dalla normativa vigente per la prevenzione e il contrasto della diffusione del SARS COV2

Il Dirigente Scolastico, nell'ambito delle proprie peculiari funzioni e responsabilità,

VISTO il D.M. n. 257/2021 "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"

VISTO il Piano Scuola 2021/2022 "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione"

VISTO D.L. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti." col quale, tra le varie misure, è disposto che:

1. le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;

2. permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);

3. è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

4. ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;

5. dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste "sanzioni" sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica

VISTO il "Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'a.s.2021/2022";

VSTA la "Nota tecnica prot.n. 1237 del 13/8/2021 sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass";

comunica che, poichè il D.L. 111/2021 è già operativo nei termini in cui è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a decorrere dall' 01/09/2021, fatte salve eventuali modifiche successive, che verranno immediatamente recepite e attuate:

> **tutto il personale scolastico, è tenuto ad essere in possesso di Certificazione Verde per poter svolgere le proprie funzioni, e la verifica della validità del Certificato è obbligatoriamente posta a carico del Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla nota tecnica sul decreto del 6 agosto *("i Dirigenti Scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio")*.**

Si chiarisce, di seguito, in che modo si ottiene la Certificazione Verde, così come definito dalla normativa vigente:

- Effettuando la prima dose o il vaccino monodose (la Certificazione Verde è generata dal 12° giorno ed è valida a partire dal 15° giorno fino alla seconda dose, attraverso la quale si otterrà la Certificazione Verde valida per n. 9 mesi = n. 270 giorni;
- Completando il ciclo vaccinale (la Certificazione Verde è valida per n. 9 = n. 270 giorni dalla seconda dose, o dalla monodose del vaccino J&J);
- Essendo in possesso di certificazione di guarigione da COVID-19 (nei sei mesi precedenti);
- Essendo risultati negativi a un tampone molecolare o rapido entro le 48 ore precedenti (Certificazione Verde che ha appunto validità di 48 ore).

Qualora il DIPENDENTE non possa vaccinarsi per incompatibilità con le proprie condizioni di salute, dovrà rivolgersi al medico di base, o ai medici dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali, che provvederà a fornire il Certificato di Esenzione dal Certificato Verde.

- Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: "con circolare n. 35309 del 4 agosto 20213, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali".

- Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico, in stato di fragilità, si rimanda alla nota ufficiale del Ministero del 18/08/2021: "Al fine di realizzare le migliori condizioni per l'erogazione del servizio nell'a.s. 2021-2022 e di dare attuazione alle numerose azioni previste nel Protocollo, il Ministero

dell'Istruzione sta provvedendo ad assegnare specifiche risorse per affrontare l'emergenza sanitaria e garantisce il costante supporto amministrativo - contabile alle istituzioni scolastiche. Si precisa che parte di tali risorse può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19").

Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del Certificato Verde o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto alla verifica che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:

- non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulterà assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico che prevede la sospensione dello stipendio dal primo giorno di assenza ingiustificata;
- sarà soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contrati a T.D.), il mancato possesso della Certificazione Verde, o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, verranno applicate le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, ai fini della verifica della validità della Certificazione Verde, da parte dell'operatore, occorre esibire soltanto il QR- CODE della Certificazione e, solo nel caso di impossibilità di identificazione della persona, il documento di identità per verificare che la Certificazione esibita sia effettivamente corrispondente al dipendente.

Roccalumera, 24 agosto 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Germana Lanzafame